

ALLEGATO = A = INSERTO NELLA MATRICE N. 26573/9882 DI REPERTORIO. ----

=====  
**STATUTO**

STATUTO CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI VARESE

=====  
INDICE

**TITOLO I**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e durata)

Art. 2 (Natura)

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 (Scopi)

Art. 4 (Locali sede)

**TITOLO II**

SOCI

Art. 5 (Soci)

Art. 6 (Ammissione)

Art. 7 (Quota associativa)

Art. 8 (Doveri dei Soci)


Art. 9 (Recesso)

Art. 10 (Perdita della qualità di Socio)

Art. 11 (Sanzioni disciplinari)

Art. 12 (Ricorsi)

**TITOLO III**



	SEZIONI
	Art. 13 (Organi della Sezione)
	ASSEMBLEA DEI SOCI
	Art. 14 (Assemblea)
	Art. 15 (Convocazione)
	Art. 16 (Partecipazione)
	Art. 17 (Presidente e Segretario dell'Assemblea)
	Art. 18 (Deliberazioni e cariche sociali)
	CONSIGLIO DIRETTIVO
	Art. 19 (Composizione e funzioni)
	Art. 20 (Durata e scioglimento)
	Art. 21 (Convocazione)
	Art. 22 (Modalità di convocazione)
	PRESIDENTE
	Art. 23 (Compiti e nomina del Presidente)
	TESORIERE E SEGRETARIO
	Art. 24 (Compiti del Tesoriere)
	Art. 25 (Compiti del Segretario)
	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
	Art. 26 (Composizione e durata)
	TITOLO IV
	CARICHE SOCIALI
	Art. 27 (Condizioni di eleggibilità)
	TITOLO V
	COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 28 (Commissioni, Gruppi e Scuole) \_\_\_\_\_

**TITOLO VI** \_\_\_\_\_

**SOTTOSEZIONI** \_\_\_\_\_

Art. 29 (Costituzione) \_\_\_\_\_

**TITOLO VII** \_\_\_\_\_

**PATRIMONIO** \_\_\_\_\_

Art. 30 (Patrimonio) \_\_\_\_\_

**TITOLO VIII** \_\_\_\_\_

**AMMINISTRAZIONE** \_\_\_\_\_

Art. 31 (Esercizio Sociale) \_\_\_\_\_

**TITOLO IX** \_\_\_\_\_

**CONTROVERSIE** \_\_\_\_\_

Art. 32 (Tentativo di conciliazione) \_\_\_\_\_

**TITOLO X** \_\_\_\_\_

**DISPOSIZIONI FINALI** \_\_\_\_\_

Art. 33 (Rinvio delle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore) \_\_\_\_\_

====

**TITOLO I** \_\_\_\_\_


**DENOMINAZIONE SEDE - DURATA** \_\_\_\_\_

Art. 1 - Denominazione e Durata \_\_\_\_\_

E' costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, con sede legale in  
Varese, Via Speri Della Chiesa Jemoli 12, l'associazione di volontariato denominata -

**"CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI VARESE"** \_\_\_\_\_

che continua l'attività della Sezione di Varese del Club Alpino Italiano, fondata nel  
1906 \_\_\_\_\_



L'Associazione con sigla "CAI - SEZIONE DI VARESE",

è sezione territoriale autonoma del Club Alpino Italiano, è soggetto di diritto privato, dotato di personalità giuridica e di proprio ordinamento che le assicura una autonomia amministrativa, giuridica, organizzativa, funzionale e patrimoniale; si rapporta al Raggruppamento del Club Alpino Italiano della Regione Lombardia.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

#### SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 - Scopi

L'Associazione, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, opera nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

a. alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

b. alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in



Italiano, sezione di Varese" del quale è editrice e proprietaria; \_\_\_\_\_

I. alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano. \_\_\_\_\_

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse e di quelle commerciali marginali individuate dalle disposizioni di Legge in materia di volontariato. \_\_\_\_\_

#### Art. 4 - Locali sede \_\_\_\_\_

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente. \_\_\_\_\_

### TITOLO II \_\_\_\_\_

#### SOCI \_\_\_\_\_

#### Art. 5 - Soci \_\_\_\_\_

Sono previste le seguenti categorie di Soci: ordinari, familiari, giovani e benemeriti. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci. \_\_\_\_\_

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti di tutti i Soci i Soci del Club Alpino Italiano appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea. \_\_\_\_\_

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, nell'albo d'onore della Sezione stessa. \_\_\_\_\_

#### Art. 6 - Ammissione \_\_\_\_\_

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito

modulo, controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo. \_\_\_\_\_

I diritti dei soci sono quelli stabiliti dallo statuto sezionale e dallo statuto e dal regolamento del Club Alpino Italiano, in particolare tutti i soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, a partecipare alle attività della sezione, a partecipare alle assemblee con esercizio dell'elettorato attivo e passivo, nonché ad assumere incarichi nell'Associazione stessa. \_\_\_\_\_

I soci acquistano inoltre il diritto alle pubblicazioni dell'associazione ad essi destinate, ed alla fruizione di tutti i servizi ed agevolazioni sociali, nonché ad usufruire delle polizze assicurative stipulate dal Club Alpino Italiano, ricorrendone le condizioni contrattuali. \_\_\_\_\_

Art. 7 - Quota associativa \_\_\_\_\_

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione all'atto dell'iscrizione: \_\_\_\_\_

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e dello Statuto sezionale, che gli vengono contestualmente consegnati; \_\_\_\_\_

b) la quota associativa per l'anno solare. \_\_\_\_\_

La quota associativa per i successivi rinnovi deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno. \_\_\_\_\_

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa \_\_\_\_\_



annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio. \_\_\_\_\_

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea. \_\_\_\_\_

#### Art. 8 – Doveri dei Soci \_\_\_\_\_

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del Club Alpino Italiano, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal Club Alpino Italiano. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite. \_\_\_\_\_

#### Art. 9 – Recesso \_\_\_\_\_

Il Socio può recedere dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata. \_\_\_\_\_

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione, e decorrenza dall'anno sociale successivo ai fini del Tesseramento. \_\_\_\_\_

#### Art. 10 - Perdita della qualità di Socio \_\_\_\_\_



La qualità di Socio si perde: per recesso, per morosità, per provvedimento disciplinare o per morte del Socio, per prescrizione dei requisiti di Socio Benemerito o per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito. \_\_\_\_\_

Art. 11 - Sanzioni disciplinari \_\_\_\_\_

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme all'Ordinamento Sezionale, nonché ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del Club Alpino italiano. \_\_\_\_\_

Art. 12 - Ricorsi \_\_\_\_\_

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare del Club Alpino italiano, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ TITOLO III \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ SEZIONI \_\_\_\_\_

Art. 13 - Organi della Sezione \_\_\_\_\_

Sono organi della Sezione: \_\_\_\_\_


- l'Assemblea dei Soci: \_\_\_\_\_

- il Consiglio Direttivo: \_\_\_\_\_

- il Presidente: \_\_\_\_\_

- il Collegio dei Revisori dei Conti. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ASSEMBLEA DEI SOCI \_\_\_\_\_



Art. 14 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci di età maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto;

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati

all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i

Soci maggiorenni della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto;

- delibera le quote associative a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione

ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;

- approva l'operato del Consiglio Direttivo ed i programmi da questo prospettati, i

bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;

- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili e la costituzione di vincoli reali sugli

stessi;

- delibera lo scioglimento della Sezione;

- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;

- delibera su ogni altra questione contenuta nell'ordine del giorno che le venga

sottoposta dal Consiglio Direttivo, anche su istanza di almeno 50 Soci aventi diritto

al voto che abbiano fatto richiesta al Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio, o da

coloro che a norma dell'art. 15 possono convocarla.


Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il

termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle

cariche Sociali.

L'assemblea può essere inoltre convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo	
lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato	
Direttivo Centrale del C.A.I., del Comitato Direttivo Regionale del C.A.I., del Collegio	
dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno un decimo dei Soci	
maggioresenni della Sezione. _____	
La convocazione avviene mediante avviso esposto nella Sede Sociale almeno	
15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e spedito a tutti i soci entro lo stesso	
termine. _____	
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della	
convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. _____	
Art. 16 – Partecipazione _____	
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci	
maggioresenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si	
tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea. _____	
Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia	
componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a	
scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n. 3	
deleghe. E' escluso il voto per corrispondenza. _____	
Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano la	
loro responsabilità verso la Sezione i Consiglieri ed i Revisori dei Conti non hanno	
diritto di voto ne possono delegarlo ad altri. _____	
Art. 17 – Presidente e Segretario dell'Assemblea _____	
L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla	
Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità	
delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea. _____	



Il Segretario redige il verbale dell'assemblea e lo sottoscrive unitamente al

Presidente. \_\_\_\_\_

Art. 18 – Deliberazioni e cariche sociali \_\_\_\_\_

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. \_\_\_\_\_

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. \_\_\_\_\_

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni se relative a rifugi o bivacchi non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del C.A.I.. \_\_\_\_\_

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. \_\_\_\_\_

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni. \_\_\_\_\_

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito, è riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al Club Alpino Italiano. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può essere eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ CONSIGLIO DIRETTIVO \_\_\_\_\_

Art. 19 – Composizioni e funzioni \_\_\_\_\_

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di quindici componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci. \_\_\_\_\_

Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti specifiche funzioni: \_\_\_\_\_

- convoca l'Assemblea dei Soci; \_\_\_\_\_
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi di indirizzo della Sezione; \_\_\_\_\_
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione; \_\_\_\_\_
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci; \_\_\_\_\_
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; \_\_\_\_\_
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione; \_\_\_\_\_
- delibera la costituzione e lo scioglimento di sottosezioni con le modalità previste

dall'Ordinamento sezionale, dallo statuto e dal Regolamento generale e disciplinare

del Club Alpino Italiano, ed esercita funzioni di indirizzo e controllo sulla loro attività; -

- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci; \_\_\_\_\_

- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci; \_\_\_\_\_

- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne

coordina l'attività; \_\_\_\_\_

- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano

e dell'Ordinamento sezionale; \_\_\_\_\_

- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e

settantacinquennali; \_\_\_\_\_

- definisce tutte le norme che regolano l'attività sociale; \_\_\_\_\_

- delibera su qualsiasi oggetto per il quale non sia prevista l'esclusiva competenza

dell'assemblea. \_\_\_\_\_

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il

Presidente ed il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che

possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che,

in questo caso specifico, non hanno diritto di voto. \_\_\_\_\_

Art. 20 - Durata e scioglimento \_\_\_\_\_

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ogni anno scadono i

consiglieri di nomina più remota. In caso di nomina simultanea dell'intero Consiglio

Direttivo alla prima riunione del consiglio verranno sorteggiati i consiglieri che

dovranno scadere alla fine del primo e del secondo anno, in modo che il Consiglio

Direttivo si rinnovi per un terzo ogni anno. Da tale sorteggio è escluso il Presidente. -

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza

giustificato motivo, non siano intervenuti a numero due riunioni consecutive. \_\_\_\_\_

	Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non
	eletti all'ultima assemblea con la stessa anzianità del sostituto. -----
	Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti originari si deve
	entro quindici giorni convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti, da tenersi
	nei successivi sessanta giorni dalla convocazione. I nuovi eletti assumono l'anzianità
	dei sostituti. -----
	In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei
	conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci per la elezione del nuovo
	Consiglio Direttivo da tenersi nei successivi sessanta giorni dalla convocazione. -----
	Art. 21 - Convocazione -----
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati
	all'Assemblea Generale del Club Alpino Italiano ed i Soci che fanno parte degli
	Organi Centrali del Club Alpino Italiano. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni,
	con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga
	utile o necessario. -----
	Art. 22 - Modalità di convocazione -----
	Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci o a
	richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato
	almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del
	Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o in
	caso di sua mancanza o impedimento dal vicepresidente, o in mancanza di entrambi
	dal consigliere con più anzianità di iscrizione al Club Alpino Italiano, ed è necessaria
	la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a
	maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. ---

	All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione
	della Sezione che riguardi un componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il
	convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può
	partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in
	materia incarichi di controllo o di ispezione. _____
	I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o in caso di sua assenza da
	un socio all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti da chi
	presiede e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede
	Sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio
	delle copie, né di stralci dei singoli atti consultati. _____
	_____ PRESIDENTE _____
	Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente _____
	Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di
	rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma
	Sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche: _____
	- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci; _____
	- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo; _____
	- determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo; _____
	- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto
	economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione; _____
	- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo; _____
	- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del
	Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima
	seduta utile: _____
	- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; _____



- delega, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, uno o più Consiglieri ad esercitare funzioni organizzative. \_\_\_\_\_

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione, dura in carica Tre anni ed è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Il Presidente perde automaticamente la carica qualora, esaurito il proprio periodo di consigliere prima della scadenza del mandato, non viene riconfermato come consigliere. \_\_\_\_\_

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento. Il Vice Presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile.

\_\_\_\_\_ TESORIERE E SEGRETARIO \_\_\_\_\_

Art. 24 – Compiti del Tesoriere \_\_\_\_\_

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione. \_\_\_\_\_

Il Tesoriere dura in carica Tre anni e può essere riconfermato. \_\_\_\_\_

Art. 25 – Compiti del Segretario \_\_\_\_\_

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione. \_\_\_\_\_

Il Segretario dura in carica Tre anni e può essere riconfermato. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI \_\_\_\_\_

Art. 26 – Composizione e durata \_\_\_\_\_

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da tre componenti effettivi ed un supplente, eletti tra soci di comprovata competenza e professionalità. \_\_\_\_\_

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. \_\_\_\_\_

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che dovrà essere iscritto – ricorrendo le condizioni di Legge – nell'albo dei Revisori dei Conti, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio; i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto, e partecipano alle sedute dell'Assemblea dei soci. \_\_\_\_\_

E' compito dei Revisori dei conti: \_\_\_\_\_

- la verifica almeno trimestrale della contabilità sociale e della corretta amministrazione della Sezione; \_\_\_\_\_

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci; \_\_\_\_\_

- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione e della sottoSezione; \_\_\_\_\_

- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo. –

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro. \_\_\_\_\_

#### TITOLO IV

#### CARICHE SOCIALI

Art. 27 – Condizioni di eleggibilità \_\_\_\_\_

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano, siano

iscritti all'associazione da almeno due anni. \_\_\_\_\_

La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione. \_\_\_\_\_

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali del Club Alpino Italiano. \_\_\_\_\_

#### ————— TITOLO V —————

#### ————— COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE —————

#### Art. 28 – Commissioni, Gruppi e Scuole \_\_\_\_\_

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo. –

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi, anche su richiesta di almeno venticinque soci maggiorenni, aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali Organi Tecnici Centrali/Organi Tecnici Periferici di riferimento del Club Alpino Italiano. \_\_\_\_\_

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci. \_\_\_\_\_

Gli Organi Tecnici consultivi, le commissioni, le scuole e i gruppi possono

essere sciolti in qualunque momento dal Consiglio Direttivo. \_\_\_\_\_

## ————— TITOLO VI —————

### ————— SOTTOSEZIONI —————

#### Art. 29 – Costituzione \_\_\_\_\_

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, costituire una o più Sottosezioni;

la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del Club Alpino

Italiano. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La

Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della

Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. —

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del

Consiglio Direttivo della Sezione. \_\_\_\_\_

## ————— TITOLO VII —————

### ————— PATRIMONIO —————

#### Art. 30 – Patrimonio \_\_\_\_\_

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. \_\_\_\_\_

Il patrimonio potrà essere incrementato con acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali. —

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga

erogata da enti o privati. \_\_\_\_\_

Le entrate Sociali sono costituite: \_\_\_\_\_

a) dalle quote associative annuali; \_\_\_\_\_

b) da rendite patrimoniali; \_\_\_\_\_

c) da contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private; \_\_\_\_\_

d) da proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio; \_\_\_\_\_

e) da rimborsi derivanti da convenzioni; \_\_\_\_\_

f) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; \_\_\_\_\_

g) da fondi pervenuti da raccolte pubbliche; \_\_\_\_\_

h) da ogni altra entrata compatibile con le finalità del C.A.I. e le Leggi sul volontariato.

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa.

Sono delegati al prelevamento dei fondi il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; I

prelevamenti potranno avvenire con la firma congiunta di almeno Due dei delegati. I

Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale anche nel caso di scioglimento e

liquidazione dell'associazione. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere

reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra

i Soci, anche in modo indiretto o parziale ed in qualunque forma di utili, avanzi di

gestione, fondi riserve, quote del patrimonio dell'Associazione. \_\_\_\_\_

## \_\_\_\_\_ TITOLO VIII \_\_\_\_\_

### \_\_\_\_\_ AMMINISTRAZIONE \_\_\_\_\_

#### Art. 31 - Esercizio Sociale \_\_\_\_\_

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di

ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del

Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati

all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. \_\_\_\_\_

Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. \_\_\_\_\_

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale; dopo tale periodo saranno devolute ad altre analoghe organizzazioni, secondo quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari del Club Alpino Italiano e dalle Leggi sul volontariato. In caso di scioglimento di una sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale dei revisori dei conti, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione. \_\_\_\_\_

## \_\_\_\_\_ TITOLO IX \_\_\_\_\_

### \_\_\_\_\_ CONTROVERSIE \_\_\_\_\_

Art. 32 – Tentativo di conciliazione \_\_\_\_\_

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale dei Proibiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Proibiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al

sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa. \_\_\_\_\_

————— **TITOLO X** —————

————— **DISPOSIZIONI FINALI** —————

Art. 33 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano ed entrata in vigore. \_\_\_\_\_

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni delle Leggi sul volontariato e dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano. \_\_\_\_\_

Ogni modifica del presente statuto acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del Club Alpino Italiano. \_\_\_\_\_

L'adeguamento dello Statuto alle modifiche dello Statuto della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal Consiglio Direttivo Sezionale con propria delibera da portare ad approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile. -

=====  
Letto, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ confermato e \_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_ sottoscritto. \_\_\_\_\_

F.TO = PIER LUIGI ZANETTI = \_\_\_\_\_

F.TO = ELIGIO TROMBETTA = \_\_\_\_\_

F.TO = GUGLIELMO PIATTI NOTAIO (L.S.) = \_\_\_\_\_

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
DEBITAMENTE FIRMATO DALLE PARTI CON-  
TRAENTI E DA ME NOTAIO:  
SI RILASCIATA PER GLI USI CONSENTITI IN  
QUESTA FORMA.  
VARESE, - 7 APR. 2010



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*